



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03-06-2020 (punto N 19)

Delibera N 678 del 03-06-2020

Proponente

STEFANO CIUOFFO
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Francesco TAPINASSI

Estensore SILVANA ADRIANA PANETTA

Oggetto

Individuazione della data di inizio e della durata delle vendite di fine stagione estiva per il 2020, ex art. 108, comma 2, L.R. 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).

Presenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

STEFANIA SACCARDI

VITTORIO BUGLI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

VINCENZO CECCARELLI

MARCO REMASCHI

Assenti

FEDERICA FRATONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 recante “Codice del Commercio”;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’articolo 108 (Vendite di fine stagione) della citata l.r. 62/2018, che stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione;

Visto il provvedimento recante “Indirizzi unitari delle Regioni sull’individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione”, approvato in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 24 marzo 2011, col quale, anche a tutela della concorrenza tra Regioni confinanti o comunque vicine, venivano stabilite date comuni a tutte le Regioni italiane per l’effettuazione delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze:

- il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, per le vendite di fine stagione invernale;
- il primo sabato del mese di luglio, per le vendite di fine stagione estiva;

Preso atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 7 luglio 2016, ha integrato il documento del 24 marzo 2011 e ha stabilito di confermare le date di inizio delle vendite di fine stagione, rispettivamente, nel primo giorno feriale antecedente l’Epifania e nel primo sabato del mese di luglio e che qualora il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincida con il lunedì, l’inizio delle vendite di fine stagione invernale venga anticipato al sabato;

Visto il D.P.C.M. 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), che ha sospeso le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;

Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale), che ha confermato la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità;

Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) che ha consentito la riapertura delle attività commerciali al dettaglio;

Preso atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 7 maggio 2020, ha deciso di posticipare la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva al 1° agosto 2020, per venire incontro alle esigenze delle attività commerciali in considerazione della crisi economica legata all’emergenza da COVID-19 e che il Presidente della suddetta Conferenza, con nota 8 maggio 2020 (Prot. n. 3643/C11AP) ha raccomandato di dare seguito a tale decisione, per una omogenea applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale;

Ritenuto opportuno adeguarsi a quanto stabilito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome fissando, per l’anno 2020, nel 1° agosto, coincidente con il primo sabato del mese di agosto, la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva, stabilendone la durata in trenta giorni;

Preso atto della richiesta pervenuta dalle Associazioni di categoria regionali in data 27 maggio 2020, con la quale si chiede a questa Regione di intervenire in favore delle imprese commerciali, eccezionalmente colpite dalla situazione di pandemia, consentendo di contemperare lo slittamento della data di inizio delle vendite di fine stagione estiva, decisa a livello interregionale, con una maggiore flessibilità in ordine alle vendite promozionali;

Considerato che il divieto di effettuare vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione nei trenta giorni precedenti alle suddette vendite, stabilito dall'articolo 109, comma 2, della l.r. 62/2018, trova la sua ratio nell'esigenza di evitare possibili situazioni di concorrenza tra imprese commerciali nella fase di avvio di stagione, esigenza che risulta meno stringente nel caso in cui l'inizio delle vendite di fine stagione sia posticipato di un mese rispetto alla data ordinaria, coincidente col primo sabato del mese di luglio;

Ritenuto pertanto opportuno consentire alle attività commerciali la possibilità di gestire con la massima flessibilità le strategie aziendali, anche in relazione alle esigenze, dopo il periodo di chiusura obbligatoria degli esercizi, di incentivare gli acquisti nei mesi di giugno e luglio e di commercializzare l'invenduto, nel rispetto delle esigenze differenziate dei diversi ambiti territoriali;

Ritenuto necessario, per le motivazioni precedentemente richiamate, sospendere, limitatamente alla stagione estiva 2020, il divieto di cui all'articolo 109, comma 2, della l.r. 62/2018;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di individuare, per l'anno 2020, nella data del 1° agosto, coincidente con il primo sabato del mese di agosto, la data di inizio delle vendite di fine stagione estiva;
2. di stabilire, per l'anno 2020, la durata delle vendite di fine stagione estiva in trenta giorni;
3. di sospendere, limitatamente alle vendite di fine stagione estiva dell'anno 2020, il divieto di svolgere vendite promozionali dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione nei trenta giorni precedenti alle suddette vendite.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5-bis della l.r. 23 aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
FRANCESCO TAPINASSI

Il Direttore
ALBINO CAPORALE